

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 06966/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6966 del 2023, proposto da
Andrea Mangione, rappresentato e difeso dagli Avvocati Simona Fell e Francesco
Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio
fisico eletto presso il loro studio in Roma, lungotevere Marzio n. 3;

contro

Commissione esaminatrice del Concorso, non costituita in giudizio;
Commissione Interministeriale Ripam, Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Ministero dell'Interno, Ministero della Cultura, Avvocatura Generale dello Stato,
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica,
Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati
e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via
dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Davide Laurato, Pompeo Rocco Capece, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento del 19 aprile 2023, pubblicato sul sito web dell'amministrazione resistente, con cui la stessa ha proceduto a rettificare la graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» (G.U. – 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 104 del 31 dicembre 2021), per il profilo di operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata, quale idonea non vincitrice, alla posizione n. 3243, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante, a causa della mancata attribuzione del punteggio ulteriore per i titoli in suo possesso;
- della graduatoria rettificata dei vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» (G.U. – 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 104 del 31 dicembre 2021), per il profilo di operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), nella parte in cui non include l'odierno ricorrente, a causa della mancata attribuzione del punteggio ulteriore per i diplomi di laurea in suo possesso;
- della graduatoria rettificata degli idonei del «Concorso pubblico, per titoli ed

esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» (G.U. – 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 104 del 31 dicembre 2021), per il profilo di operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata, quale idonea non vincitrice, alla posizione n. 3243, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante per la mancata attribuzione di punti ulteriori per i titoli in suo possesso;

- del provvedimento del 24 febbraio 2023, pubblicato sul sito web dell'amministrazione resistente, con cui la stessa ha reso nota la graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» (G.U. - 4^o Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 104 del 31 dicembre 2021), per il profilo di operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata, quale idonea non vincitrice, alla posizione n. 3161, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante, a causa della mancata attribuzione del punteggio ulteriore per i titoli in suo possesso;

- della graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293

(duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato», per il profilo AMM, nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata, quale idonea non vincitrice, alla posizione n. 3161, con un punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante per la mancata attribuzione di punti ulteriori per i titoli in suo possesso;

- della graduatoria dei vincitori del concorso *de quo*, nella parte in cui non include l'odierno ricorrente, a causa della mancata attribuzione del punteggio ulteriore per i diplomi di laurea in suo possesso;
- del punteggio complessivo (prova + titoli) riportato nella graduatoria finale da parte ricorrente, pari a 27, inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla mancata valutazione del titolo di laurea;
- del punteggio numerico, pari a 1 punto, assegnato a parte ricorrente per i titoli dalla stessa dichiarata in sede di domanda di partecipazione, viziato dalla mancata attribuzione di almeno +1 punti per il diploma di laurea magistrale in giurisprudenza;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso *de quo*;
- ove occorra e per quanto di interesse, dell'art. 7 del bando di concorso, nella misura in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;
- del verbale n. 15 del 5 ottobre 2022 con cui l'Amministrazione ha stabilito i criteri per la valutazione dei titoli di studio dei candidati, con particolare riferimento ai diplomi di laurea;
- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riguardo alla

valutazione dei diplomi di laurea;

- del bando del concorso *de quo*, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi di parte ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

nonché per l'accertamento

dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, nella graduatoria rettificata finale del concorso *de quo*;

e per la condanna ex art. 30 c.p.a.

delle Amministrazioni intimare al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli, conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della relativa inclusione nella spettante posizione della graduatoria rettificata finale del concorso *de quo*.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura, dell'Avvocatura Generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e del Forzez Pa;

Vista l'istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante ricorso ai pubblici proclami;

Ritenuto, impregiudicata ogni decisione in ordine all'ammissibilità del ricorso, che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Commissione Interministeriale Ripam, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro

generale del ricorso;

2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimate;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Commissione Interministeriale Ripam ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e del presente decreto - il testo integrale del ricorso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Commissione Interministeriale Ripam:

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed il presente decreto.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura dell'amministrazione (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

P.Q.M.

- DISPONE l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei modi di cui in motivazione;
- FISSA la pubblica udienza del 3 giugno 2025 per la trattazione del merito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 28 febbraio 2025.

Il Presidente
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO